

### Allegato A.3) Schema di convenzione

**Convenzione tra l'Unione del Sorbara e \_\_\_\_\_ per la co-progettazione di attività di educazione e promozione musicale da realizzarsi presso lo spazio "Kubò" sito nel complesso colonico "Ca' Ranuzza" a Castelfranco Emilia.**

**l'Unione Comuni del Sorbara**, con sede in Piazza della Vittoria, n.8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO), P.IVA 02716680364, Cod. Fis. 94090840367, rappresentata dalla Dott.ssa Bastai Claudia, nata a Modena il 13/10/1966, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Socio Sanitari , che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e di seguito indicata come "Unione"

E

.....di seguito denominato/a Soggetto Attuatore) con sede in Via/Piazza..... , codice fiscale....., nella persona di....., in qualità di Legale Rappresentante nato a .....il....., CF....., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione secondo cui “ *Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”;
- l'art. 12 della Legge n.241/90 e s.m.i Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all'art. 5 che all'art. 5 comma 1 prevede che nell'attuazione del principio di sussidiarietà gli Enti Locali promuovano azioni di sostegno e di qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;;
- la Legge Regionale n.2 del 12 marzo 2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo Settore ed in particolare l'art. 55 “Coinvolgimento degli enti del terzo settore” sulla base del quale le P.A, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi previsti dall'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore, mediante l'utilizzo, tra l'altro, dello strumento della co-progettazione, finalizzata “... *alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti..*”;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020 n. 131/2020, che ha chiarito che agli ETS l'ordinamento giuridico riconosce la legittimità di agire, di operare e di progettare

insieme con la P.A. per la realizzazione di obiettivi di interesse generale attraverso procedure diverse da quelle ad evidenza pubblica previste nel Codice dei contratti pubblici;

- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 avente ad oggetto “ Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore, disciplinante in particolare gli istituti della co-programmazione, co-progettazione, delle convenzioni con gli Enti del terzo settore, categoria normativa che esprime il principio di c.d “*sussidiarietà orizzontale*”;
- la Legge Regionale n. 3 del 13/04/2023 recante “ Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, con cui in particolare la Regione riconosce il ruolo, il valore e la funzione degli Enti del terzo settore, in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini,
- l’art 6 “ Principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli Enti del terzo settore” del D.lgs n. 36/2023 “ Codice dei contratti pubblici” il quale prevede che “ .. *in attuazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del terzo settore di cui al D.lgs 117/2017...* ” ;
- la Legge Regionale n. 14 del 28 luglio 2008 “ Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;
- la Legge Regionale n. 2 del 16/03/2018 in materia di sviluppo del settore musicale;
- la D.G.R. n. 1291 del 02/08/2018 avente ad oggetto “Criteri, modalità e procedure per il riconoscimento delle scuole e degli organismi specializzati nell’organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale. Apertura dei termini di presentazione delle domande, ai sensi della L.R. 2/2018, art. 4.”.

#### **Richiamate:**

- la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11/2017 con cui è stata approvata la Convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni del Sorbara delle funzioni relative ai servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare all’art. 1, comma 4, è stato previsto il trasferimento all’Unione medesima delle funzioni inerenti gli interventi a favore delle giovani generazioni, comprendente, tra l’altro, il progetto di educazione musicale “Officine Musicali”, la cui gestione è affidata, sulla base di un contratto di servizio, alla società Nonaginta srl, società completamente partecipata dal Comune di Nonantola;
- la deliberazione del Comune di Castelfranco Emilia n. 51 del 15/05/2024, con cui la Giunta ha espresso la volontà di non avvalersi più della collaborazione di Nonaginta Srl per la realizzazione - sul territorio di Castelfranco Emilia - del Progetto “Officine Musicali”, demandando - al fine di incentivare l’attività di enti del terzo settore radicati nel territorio comunale e valorizzare un modello di amministrazione condivisa - al Responsabile del Servizio Politiche Giovanili dell’Unione ad avviare un procedimento co-progettazione, ai

sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, per l'individuazione di enti del terzo attraverso cui realizzare in partenariato con l'Unione apposita progettazione nell'ambito delle attività musicali, quali a titolo esemplificativo attività musicali su specifici progetti, corsi di educazione musicale, pratica strumentale, servizio di sale prove ecc..

- la Deliberazione di Giunta Unione n. 50 del 21/05/2024 con cui si è provveduto ad approvare deliberare l'assetto organizzativo del Servizio politiche giovanili dell'Unione con riferimento alla gestione del progetto “Officine Musicali” che gestisce la Scuola di Musica, approvando le linee d'indirizzo della scuola stessa per gli A.A.S.S.2024/2028, le quali in particolare prevedono, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, una rimodulazione delle attività in considerazione del fatto che l'ambito territoriale di attività del progetto di educazione musicale “Officine Musicali” sarà relativo ai soli Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino;
- la deliberazione del Comune di Castelfranco Emilia n. 63 del 26/06/2025 con la quale la Giunta comunale ha provveduto a:
  - confermare la messa a disposizione dell'Unione, fino al 31.12.2027, del fabbricato sito in Via Pietro Nenni n. 11 - denominato “ Sala prove Kubò Cà Ranuzza” al fine di consentire all'Unione medesima di avviare la procedura co-progettazione per la realizzazione, a decorrere da settembre 2025 e fino ad agosto 2027, di attività di educazione/promozione musicale destinate alle giovani generazioni;
  - dare atto che le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario per lo svolgimento dell'attività musicale di proprietà del Comune sono concesse in comodato d'uso gratuito all'Unione che a sua volta, sulla base di appositi verbali di consegna, le sub-concede al soggetto gestore individuato;
  - dare atto che a carico del Comune di Castelfranco Emilia sono posti gli oneri relativi alle pulizie, alle utenze e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Richiamate altresì:**

- la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 69 del 07/08/2024 con cui si è provveduto ad approvare il Piano di zona per la salute e il benessere sociale – programma attuativo 2024, ed in particolare la scheda progetto n. 16 “Progetto Adolescenza” nella quale, tra l'altro, nell'ambito degli interventi volti alla popolazione giovanile si prevede di:
  - garantire il consolidamento e l'incentivazione di un progetto di educazione musicale, rivolto sia alla formazione personale ed individuale, sia nell'ambito di attività corali e di gruppo (orchestre, progetti di musica d'insieme), da realizzarsi anche attraverso realtà associative del territorio con cui stipulare apposita convenzione al fine dell'inserimento nella rete dell'offerta distrettuale;
  - il consolidamento/sviluppo delle sale prove.:
- la Deliberazione di Consiglio Unione n. 45 in data 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2025-2027 il quale prevede nella Missione 06:Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 02: Giovani, tra l'altro, di

valorizzare l'apporto che può arrivare dalla comunità, intesa come una rete integrata di risorse e soggetti in grado di contribuire alla generazione di salute e benessere, attraverso l'attivazione di collaborazioni con enti del terzo settore per la realizzazione di azioni a favore delle giovani generazioni.

**Richiamata altresì:**

- la determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e socio-sanitari dell'Unione del Sorbara n. -- del --.---.---- con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, finalizzata all'individuazione di Soggetti del Terzo Settore disponibili a co-progettare con l'Unione Comuni del Sorbara la realizzazione attività di educazione e promozione musicale da realizzarsi presso lo spazio "Kubò" sito nel complesso colonico "Ca' Ranuzza" a Castelfranco Emilia.
- la determinazione dirigenziale n. ---- del --.---.---- con la quale è stato individuato il soggetto del Terzo Settore con cui avviare la procedura di co-progettazione;
- la determinazione dirigenziale n. ---- in data --/--/-- con la quale è stata approvato il Progetto Definitivo, ad esito dell'eseguita attività di co-progettazione.

Tanto premesso,

**SI CONVIENE  
QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione fra l'Unione del Sorbara e \_\_\_\_\_, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella Proposta progettuale presentata dal citato \_\_\_\_\_, come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione.

Il Soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con l'Unione siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, il Soggetto attuatore assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

**Art. 2 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità per un periodo di mesi 24, dal .././2025 al .././2027

**Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti**

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, il Soggetto attuatore mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'Unione metterà a disposizione dell'ente partner l'immobile (concesso in uso dal Comune di Castelfranco Emilia con Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 26/06/2025) denominato " Sala prove Kubò Cà Ranuzza" sito in Via Pietro Nenni n. 11.

A carico del Comune di Castelfranco Emilia sono poste le relative utenze (acqua, luce, riscaldamento) e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

#### **Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto**

Le risorse umane impiegate nelle attività sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'ente partner.

Il personale del *Soggetto Attuatore*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato esclusivamente allo stesso.

Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione, sarà il referente per i rapporti con l'Unione, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

#### **Art. 5 – Obblighi delle parti**

L'Unione del Sorbara si obbliga ad eseguire tutti i controlli e le verifiche necessarie al fine del corretto svolgimento del progetto.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a:

- attuare gli interventi secondo le modalità indicate nel Progetto definitivo: ogni eventuale modifica al progetto approvato dovrà essere autorizzata dall'Unione del Sorbara;
- rapportarsi con il Referente dell'attuazione del Progetto dell'Unione per i necessari e opportuni raccordi;
- rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro; il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia,
- fornire la copertura assicurativa di legge volta ad assicurare nei confronti delle figure impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legati allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Unione è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione;
- applicare la normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro e al rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- predisporre, qualora necessario, il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R) in conformità con l'articolo 28 del Decreto Legislativo 81/2008, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, prevenendo i rischi derivanti dalle attività realizzate e assicurando il rispetto delle normative vigenti;
- verificare, qualora necessario, la presenza di eventuali rischi da interferenze derivanti dallo svolgimento tra le diverse attività e qual'ora presenti, a predisporre il Documento Unico di

Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08;

- consentire e agevolare le operazioni di vigilanza e controllo da parte dell'Unione sulla corretta realizzazione degli interventi e assicurare la più ampia collaborazione dando in ogni momento libero accesso ai luoghi in cui vengono svolte le attività e fornendo tutta la documentazione, le informazioni e i chiarimenti necessari;
- relativamente alla gestione dell'attività di sale prove musicali, il soggetto attuatore è l'unico responsabile nei rapporti con i soggetti terzi che accederanno all'immobile: il gestore solleva l'Unione da ogni e qualsiasi responsabilità in caso inadempienze, scorrettezze o danni arrecati alla struttura e alle attrezzature e come tale avrà l'obbligo di rimborsare eventuali danni, rivalendosi direttamente sui terzi che dovessero averli arrecati.

#### **ART. 6 – Importo e spese ammesse a rimborso**

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione.

L'Unione contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione una somma massima pari ad euro 20.000.00 onnicomprensiva.

Le spese rendicontabili sono le seguenti:

- rimborsi spese per trasferte di operatori e volontari, rimborsati in base alle tabelle ACI in vigore;
- stipendi e tutti gli oneri retributivi per le ore di attività degli operatori;
- collaborazioni occasionali e/o professionali di esperti;
- assicurazione contro gli infortuni per operatori e volontari;
- spese per acquisto di materiali/strumentazione finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle attività oggetto della convenzione;
- spese di manutenzione strumenti?
- quota delle spese generali dell'Associazione;
- spese per segreteria organizzativa;
- spese per stampa documentazione cartacea (compresi volantini di informazione e promozione delle attività, per eventi ecc.);
- ore di attività di amministrazione e rendicontazione;
- ore di attività e coordinamento, progettazione e formazione della rete;

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo la normativa vigente con le modalità e le tempistiche definite dal progetto.

Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a cadenza annuale al termine di ogni anno scolastico (entro il 31/07), a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Il Soggetto attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

### **Art. 7 – Divieto di cessione**

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Unione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

### **Art. 8 – Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione**

L'Unione assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal Soggetto attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del Soggetto attuatore, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, il Soggetto attuatori presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

### **Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)**

#### **9.1 Sicurezza e riservatezza**

- Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza durante l'esecuzione delle attività della presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
- L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio
- Il Soggetto attuatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Unione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- Il Soggetto attuatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le

informazioni trattate nell'espletamento delle attività progettuali, solo previa autorizzazione dell'Ente.

- In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che il Soggetto attuatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Soggetto attuatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- Il Soggetto attuatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

## **9.2 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016**

- In esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, il Soggetto attuatore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
- In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
- Il Soggetto attuatore è, pertanto, designato dall'Unione comuni del Sorbara quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla presente convenzione conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato alla medesima.
- Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

### **Art. 10 – Inadempienze e penali**

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'Unione si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto attuatore può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Unione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il Soggetto attuatore si è impegnato ad eseguire, come risultante dalla Proposta progettuale: penale da min. € 200,00 a max € 1000/00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC .

### **Art. 11 – Risoluzione**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può

essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempimento degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempimento del Soggetto attuatore, l'Unione liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto attuatore
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del soggetto attuatore;
- interruzione non motivata delle attività;
  - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il soggetto attuatore si rende colpevole di frode.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Unione, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

#### **Art. 12 – Rinvii normativi**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Il Soggetto attuatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni legislative vigenti, come pure ad osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, di tutela del personale, di sicurezza, di riservatezza dei dati e quant'altro possa comunque interessare il contenuto del rapporto convenzionale.

#### **Art. 13 – Controversie**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Modena

#### **Art. 14 – Registrazione**

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico del soggetto attuatore

#### **Art. 15 – Allegati**

La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti atti e documenti:

- Proposta progettuale, come risultante dal tavolo di co-progettazione, e relativo piano finanziario.
- Accordo per il trattamento dei dati

*Atto letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che, comprensivo degli allegati , si compone di n. ---- (-----) pagine, che viene firmato dalle parti in modalità elettronica secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10.*

Per l'Unione del Sorbara

Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali e  
Socio Sanitari

Per «.....»  
»